



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

PER: la sig.ra **MARIA GLIELMI**, nata a Campagna (SA) il 2.07.1966, C.F. GLLMRA66L42B492E e residente in Campagna (SA) alla via Sant'Agostino n.9, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Salito - C.F. SLTVLR82T43G039A (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 089.253393 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avvvaleriasalito@pec.ordineforense.salerno.it, presso il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n.142 elegge domicilio, giusto mandato in calce al presente atto;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588);

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *pro tempore* (c.f. 80039860632);

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del Dirigente *pro tempore* (c.f. 95074310657);

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Salerno, per la classe concorsuale AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla stessa ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

61906



**PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
DEI SEGUENTI ATTI**

A. Del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale di Salerno ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, classi di concorso AAAA - EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI

Dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell' 8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, **senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;**

C. QUALE ATTO CONSEGUENZIALE

Della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Salerno, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi concorsuali AAAA - EEEE, il nominativo e la posizione della sig.ra Maria Glielmi.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Salerno, per le classi concorsuali AAAA - EEEE, vigenti negli anni scolastici 2014-2017.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

PREMESSA IN FATTO

La sig.ra Maria Glielmi è un'insegnante precaria abilitata per la classe di concorso AAAA - EEEE e, quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4



giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La **ricorrente**, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2008/09, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Salerno per le classi di concorso AAAA – EEEE con il seguente punteggio:

AAAA Scuola materna con punti 14,00;

EEEE Scuola elementare con punti 14,00.

La sig.ra Glielmi, tuttavia, è stata cancellata da tali graduatorie a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti in epigrafe.

Tale cancellazione dalle graduatorie, eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti, in quanto mai comunicato alla ricorrente, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali:

- la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato;
- la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La ricorrente, dunque, ha appreso di esser stata cancellata dalle graduatorie in modo del tutto casuale, e precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione del Disegno di Legge per la riforma del sistema nazionale di istruzione e del conseguente varo, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

La mancata produzione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, peraltro, è dipesa dal fatto che la ricorrente non aveva alcun nuovo punteggio da dichiarare, sicché la ricorrente non poteva neppure immaginare di dover confermare la volontà di permanere in una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato.



IN DIRITTO

GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *"potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione, adottati dall'amministrazione, in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione, da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale"*.

Ne deriva, che il ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.



VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consiglio della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: *«Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime, quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...]»



Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 «[...] le precedenti disposizioni ministeriali, concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso D.M. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onereare il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà [...]

*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dall' Ordinanza n. 1449/2015 con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: "[...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...]"



Alla luce delle considerazioni svolte, la sig.ra Glielmi, *ut supra* rappresentata e difesa,

RICORRE

all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente disapplicazione:

- **del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti** in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso AAAA - EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.
- **quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell' 8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014**, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- **quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Salerno**, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per le classi concorsuali AAAA - EEEE, il nominativo e la posizione della **sig.ra Maria Glielmi**;

2) condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Salerno, valida per il triennio 2014-2017, per le classi concorsuali AAAA - EEEE.

LA RICORRENTE EVIDENZIA CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.



Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Autocertificazione dell'abilitazione Scuola dell'Infanzia;
2. autocertificazione dell'abilitazione Scuola Primaria;
3. diploma Magistrale;
4. domanda di aggiornamento AA.SS. 2007/2008 e 2008/2009;
5. punteggio della ricorrente graduatorie ad esaurimento.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusto mandato in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per la classe concorsuale AAAA - EEEE;

l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale AAAA - EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.



RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

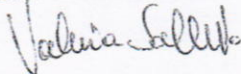
nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale AAAA - EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale AAAA - EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Salerno";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il contributo unificato non viene versato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ai limiti di legge come da autocertificazione allegata.

Salerno, 25 gennaio 2016

avv. Valeria Salito





Mandato

Io sottoscritto sig.ra **GLIELMI MARIA**, nata a Campagna (SA) il 02.07.1966 – c.f. GLLMRA66L42B492E-, con la firma del presente mandato, nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. Valeria Salito, affinché mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente giudizio proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, conferendogli ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere somme e rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni ed eventuali domande riconvenzionali, nonché farsi sostituire, nominare e delegare presso qualsiasi foro altri avvocati, a cui sono fin d'ora concesse le identiche facoltà.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, e per l'effetto Vi autorizzo al trattamento degli stessi ai fini del presente giudizio.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio, sito in Salerno al Corso Garibaldi n.142.

Salerno, 23 gennaio 2016



Sig.ra Maria Glielmi

E' autentica

Avv. Valeria Salito



TRIBUNALE DI SALERNO

Decreto di fissazione dell'udienza di discussione
Il Giudice del Lavoro,
letto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., RG n. 1037/16


F I S S A

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14. 12. 16.....
ore 9. () dispone che ricorso e decreto siano notificati, a cura del
ricorrente, alla parte convenuta entro il termine di legge.
Salerno, 10/3/16.....

L'Assistente giudiziario
Rosa De Martino

Il Giudice del Lavoro
Maria Teresa Belmonte

Si autorizza le
notifiche a carico
della parte convenuta
che si occupi



RILASCIATE N.
COPIE AL AVVOCATO
DEL RICORRENTE
Il cancelliere



E' copia conforme all'originale a richiesta
dell'Avv. Schito

Salerno, il 20.1.16

Il Cancelliere


giudiziario
Raffaello Martino



RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____, richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Salerno, ho notificato, per legale scienza, copia dell'antescritto atto a:

- **Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58;

ciò ho eseguito mediante

A mani del Sig. Desiderio Domenico
qualificatosi impiegato incaricato di
ricevere le notificazioni, addetto alla
sede stessa.

Il Funzionario U.N.E.P.
dott.ssa Maria Soldovieri

Soldovieri

21 APR. 2016



A/Ter P/O Cr. 7846 R.G.
1037/16

NON URGENTE

Trasferte € 2,18
Spese Postali € 0,00

TOTALE € 2,18
(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

21/04/2016

L'Ufficiale Giudiziano



2107846/3